

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'8 settembre 1999

relativa al trattamento dei rimborsi dell'IVA ad unità non imponibili e ad unità imponibili per le loro attività esenti allo scopo di applicare la direttiva 89/130/CEE, Euratom del Consiglio relativa all'armonizzazione della fissazione del prodotto nazionale lordo ai prezzi di mercato

[notificata con il numero C(1999) 2533]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(1999/622/CE, Euratom)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

vista la direttiva 89/130/CEE, Euratom del Consiglio, del 13 febbraio 1989, relativa all'armonizzazione della fissazione del prodotto nazionale lordo ai prezzi di mercato ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 1,

- (1) considerando che il Sistema europeo di conti economici integrati (SEC 2^a edizione) non specifica chiaramente il trattamento dei rimborsi dell'IVA ad unità non imponibili e ad unità imponibili per le loro attività esenti;
- (2) considerando che, nel calcolo del prodotto nazionale lordo ai prezzi di mercato (PNL_{pm}) in forza dell'articolo 1 della direttiva 89/130/CEE, Euratom, occorre chiarire il trattamento dei rimborsi dell'IVA ad unità non imponibili e ad unità imponibili per le loro attività esenti ai fini del SEC 2^a edizione;
- (3) considerando che la sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme ⁽²⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 1999/59/CE ⁽³⁾, specifica le nozioni di soggetto passivo, soggetto non passivo e di attività esente;
- (4) considerando che i provvedimenti forniti nella presente decisione concordano con il parere espresso dal comitato all'articolo 6 della direttiva 89/130/CEE, Euratom,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nel fissare gli aggregati dei conti nazionali ai fini di applicare la direttiva 89/130/CEE, Euratom, i rimborsi dell'IVA sugli acquisti effettuati a

- soggetti non passivi,
- soggetti passivi per le loro attività esenti,

devono essere trattati, in base al SEC 2^a edizione, come trasferimenti correnti (nel conto del reddito — C3) o trasferimenti di capitali (nel conto capitale — C5) e non come se fossero deducibili dall'IVA.

Per un'applicazione armonizzata della presente decisione, i soggetti non passivi sono definiti all'articolo 4 della sesta direttiva 77/388/CEE, e le attività esenti prese in considerazione sono quelle elencate all'articolo 13 della sesta direttiva 77/388/CEE.

Articolo 2

Le disposizioni dell'articolo 1 si applicano ai dati relativi al PNL, ai sensi della direttiva 89/130/CEE, Euratom, a partire dal 1988.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'8 settembre 1999.

Per la Commissione

Yves-Thibault DE SILGUY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 49 del 21.2.1989, pag. 26.

⁽²⁾ GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 162 del 26.6.1999, pag. 63.